



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 07/03/2019

FATTO

- .1 – Il giorno 11/09/2012, la parte ricorrente sottoscriveva con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale.
- .2 – Contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, la parte ricorrente sottoscriveva una polizza assicurativa a protezione del credito (credit protection insurance, CPI).
- .3 – La parte ricorrente contesta che l'assicurazione CPI era obbligatoria, come dimostrerebbe il fatto che la polizza è stata sottoscritta contestualmente al prestito, garantisce il credito, essendo stata sottoscritta a garanzia dei rischi morte/invalidità/inabilità/perdita di impiego, ha una durata legata a quella del finanziamento, prevede una prestazione assicurativa legata al debito residuo del finanziamento e prevede una commissione a favore dell'intermediario.
- .4 – Poiché includendo il costo della polizza nel calcolo del TAEG, come previsto nel caso di assicurazioni obbligatorie, il valore che si ottiene è diverso da quello riportato nel contratto, la parte ricorrente chiede: la dichiarazione di nullità della clausola relativa al TAEG; la sostituzione del TAEG dichiarato con quello minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; la



- restituzione delle somme versate in eccedenza; la rifusione delle spese di assistenza professionale per un importo di € 1.903,20.
- .5 – L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, afferma di non aver ricompreso i costi assicurativi sostenuti da parte ricorrente nel calcolo del TAEG, in quanto non obbligatori, come dimostrerebbe il fatto che nel contratto di finanziamento e nel modulo di adesione l'assicurazione viene indicata come facoltativa e l'intermediario ha offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula di alcuna polizza.
 - .6 – L'intermediario resistente produce inoltre n. 5 contratti stipulati nello stesso periodo a condizioni che definisce analoghe con soggetti aventi lo stesso merito creditizio della ricorrente, ma senza adesione a polizze CPI.
 - .7 – Afferma infine che le spese legali non sono dovute dato che non erano state richieste in fase di reclamo. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

- .1 – Sull'oggetto del ricorso si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 250 del 9 gennaio 2018, n. 16291 del 26 luglio 2018 e n. 12830 dell'8 agosto 2018.
- .2 – In particolare, nella decisione n. 250/2018, il Collegio di Coordinamento ha precisato che *“ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”*.
- .3 – Nelle decisioni n. 10617, n. 10620 e n. 10621, tutte in data 12 settembre 2017, per quanto concerne il TAEG, ai fini probatori, sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti che l'assicurazione sia stata imposta dal creditore, e quindi sia obbligatoria, quando si realizza il concorso delle seguenti circostanze:
 - a. che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
 - b. che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
 - c. che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
- .4 – Trattandosi di una presunzione relativa (*iuris tantum*), l'intermediario è legittimato a fornire la prova contraria, cioè a dimostrare che la polizza, seppure contestuale, non era funzionale a garantire la restituzione del finanziamento. Coerentemente, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 16291 del 26 luglio 2018, ha esteso al caso del TEG la possibilità per l'intermediario di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, fornendo elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto. A tal fine deve documentare, in via alternativa:



- a. di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento (lo stesso TAN) con o senza polizza;
 - b. di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
 - c. di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
- .5 – Al fine di fornire una più precisa qualificazione delle condizioni descritte in precedenza, il Collegio di Coordinamento ha inoltre fornito le seguenti indicazioni. Per la prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: 1) è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; 2) è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti. Ha inoltre suggerito la verifica non “atomistica” ma “globale” (ossia senza considerare separatamente i singoli parametri, ma valutandone l'impatto complessivo), dei seguenti parametri:
- a. uno scostamento marginale del TAN pari a un massimo di 50 punti base (0,5%);
 - b. uno scostamento della durata pari al massimo al 25% di quella del contratto in esame;
 - c. uno scostamento dell'importo del prestito pari al massimo al 25% di quello del contratto in esame;
 - d. un periodo di offerta compreso tra 3 mesi prima e 3 mesi dopo la data del contratto in esame;
 - e. la presenza in almeno uno dei due contratti confrontati della medesima tipologia di garanzie (ad esempio, la presenza o meno di coobbligati).
- .6 – Per quanto riguarda, infine, il diritto di recesso, ha stabilito che è sufficiente che il recesso sia previsto inizialmente e sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 6538 del 21/03/2018; n. 8711 del 19/04/2018; n. 11398 del 24/05/2018).
- .7 – Il contratto di assicurazione CPI oggetto del presente ricorso ha tutte le caratteristiche elencate al precedente punto .3: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito; 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; 3) l'indennizzo è parametrato al debito residuo.
- .8 – È pacifico fra le parti che l'intermediario non ha ricompreso nel calcolo del TAEG le spese assicurative, cosicché il tasso dichiarato nel contratto non è conforme a quello effettivo.
- .9 – Tra i contratti presentati dall'intermediario resistente al fine di dimostrare che la polizza, seppure contestuale, non era funzionale a garantire la restituzione del finanziamento, uno soltanto soddisfa tutti i requisiti elencati al precedente punto .5. In particolare, n. 4 contratti hanno un importo finanziato inferiore di oltre il 25% rispetto al contratto in esame e n. 3 contratti sono stati erogati oltre 3 mesi prima del contratto in esame. Ne consegue che i contratti presentati dall'intermediario resistente non hanno caratteristiche tali da fornire una prova convincente che la polizza, seppure contestuale, non era funzionale a garantire la restituzione del finanziamento.
- .10 – Il Collegio osserva infine che la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale era presente nel reclamo e che la parte ricorrente ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presentato la parcella del professionista. Tuttavia, considerati la funzionalità dell'intervento del professionista ai fini della decisione, il valore e la complessità della controversia, ritiene congruo liquidare il pregiudizio subito dal ricorrente per la necessità di avvalersi dell'attività di un professionista nella somma equitativamente determinata di € 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone inoltre che l'intermediario l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA